

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio AulettaMembro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione..... Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta dell'1/03/2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con nota del 20.9.2010 il cliente – parte di un contratto di finanziamento con l'intermediario – chiede la cancellazione da tutti i sistemi di informazione creditizia dei dati a sé relativi, lamentando di non aver mai ricevuto il preavviso circa l'imminente registrazione, come viceversa previsto dal vigente Codice di deontologia e buona condotta approvato dal Garante per la privacy. Chiede inoltre copia della "variazione contrattuale [...] sottoscritta" asserendo che a luglio 2009 sarebbe stata effettuata una modifica del contratto per ridurre l'importo delle rate del finanziamento in essere.

Replica la banca con nota del 18.10.2010 affermando che "dall'esame della posizione contabile [risulta] verificato che alcuni pagamenti non sono avvenuti nei termini contrattualmente convenuti" sicché "le segnalazioni [...] effettuate risultano perfettamente legittime poiché coerenti con i dati contabili".

Col ricorso, si ribadisce la richiesta di cancellazione dai SIC e s'avanza richiesta per risarcimento del danno liquidato in € 15.000,00, oltre 3.000,00 per spese di assistenza.

La banca eccepisce, in primo luogo, che la contestazione sollevata dal ricorrente attiene a una materia rimessa alla cognizione esclusiva dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Obietta anche – atteso che il ricorrente si duole del mancato preavviso di segnalazione in relazione a inadempimenti risalenti al 2005 e continuati nel 2006 – un difetto di competenza *ratione temporis* dell'Arbitro Bancario Finanziario.



Allega la “posizione contabile” dalla quale si evince che “il cliente ha maturato consistenti ritardi ed inadempimenti” e copia di una lettera di sollecito ad onorare la rata scaduta con lettera del 6.12.2005, nella quale si afferma che il ritardo nei pagamenti avrebbe potuto determinare l’iscrizione in più sistemi di informazione creditizie.

A fronte di perduranti morosità del cliente, riferisce infine l’intermediario, nel febbraio 2009 proponeva una modifica unilaterale delle condizioni generali di contratto, mediante abbassamento della rata e corrispondente allungamento del piano di rimborso senza variazioni relative ai tassi di interesse praticati; richiama quindi la lettera con cui il cliente è stato sollecitato al pagamento del febbraio 2009, nella quale veniva avvertito che perdurando il ritardo si sarebbe proceduto alla registrazione in SIC. Ciò – prosegue – a prescindere dalla osservazione che non è imposto al partecipante “di adottare forme particolari per fornire all’interessato l’avviso di imminente segnalazione”.

Quanto alla richiesta di risarcimento, per il cui rigetto fa istanza in ultimo, osserva che la medesima non è suffragata da alcuna evidenza probatoria. Inoltre – in linea con quanto affermato dall’ABF in alcune decisioni – considerato che nel caso di specie gli inadempimenti sono stati rilevanti e ripetuti, “l’eventuale certa ricezione del preavviso (comunque inviato nel caso di specie) non avrebbe mutato la condotta del cliente”.

DIRITTO

Il merito della pretesa può essere conosciuto dal Collegio, che non ha motivo di discostarsi dalla propria giurisprudenza, in base alla quale (v. n. 173/2011), “essendo la domanda ciò da cui si ripetono i criteri di competenza e non già le questioni soggette a preliminare risoluzione al fine di pronunciare sopra le domande stesse, l’A.B.F. ha competenza a decidere le volte che il petitum comunque concerna, come nella specie, lo svolgimento di «operazioni e servizi bancari e finanziari»”.

Sempre in base alla stessa giurisprudenza, *ratione temporis*, deve evidenziarsi come l’attualità della pretesa sussista siccome “il cliente manifesta anzitutto interesse alla pronuncia che, diversamente dalla liquidazione monetaria del preteso danno sofferto, è intesa alla cancellazione della segnalazione negativa che inerisce al rapporto di credito”.

Nel merito, comunque, la domanda non ha fondamento, potendosi per il vero denegarne l’accoglimento già in base alla prospettazione.

Dev’essere infatti ribadito l’indirizzo che il Collegio stabilmente condivide nella materia in questione, e cioè che “pur senza ignorare la ipotizzabilità di una soluzione in base alla quale ritenere reintegrabile in forma specifica il danno da mancato preavviso di iscrizione proprio attraverso l’ordine di cancellazione dell’iscrizione non preceduta dalla debita informazione, questo Collegio ha già opinato - anche in coerenza con la propria giurisprudenza improntata alla distinzione tra danno da iscrizione illecita e danno da disinformazione preliminare del cliente- come la specificità della reintegrazione, le volte in cui sia mancata l’informazione preventiva, non possa che importare altro dalla necessità di valutare, in via di prognosi postuma, la capacità della informazione eventualmente ricevuta di evitare la situazione che infine ha determinato la iscrizione. In altre parole, ritiene il Collegio che l’ordine di cancellazione dell’iscrizione non derivi automaticamente dal rilievo del difetto di pre-avviso del cliente, ma può darsi soltanto in conseguenza dell’elaborazione ulteriore, in base alla quale si ritenga che, ove avvisato, il cliente avrebbe (più probabilmente che non) adempiuto l’obbligazione, il cui inadempimento rimane sola causa immediata e prossima della segnalazione”.

Nella fattispecie, nessuna allegazione in tal senso viene operata a latere actoris, che “neppure offre indizi in ordine alla efficienza causale che il comportamento alternativo



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

asseritamente (più) corretto da parte dell'intermediario avrebbe potuto avere nel generare una situazione non (più) produttiva di danno da intervenuto censimento in Centrale rischi" (n. 1482/10); "né il cliente ha allegato, ai fini della liquidazione della diversa domanda di risarcimento monetario per equivalente, un danno che risulti specificamente riferibile al lamentato deficit informativo (danno che naturalmente non può replicare sic et simpliciter quello subito per effetto della segnalazione in banca-dati), sicché, senza un danno specifico da deficit informativo e in presenza di un danno da violata riservatezza nella cui sequenza causativa una (più) compiuta informazione risulta concretamente irrilevante, nessuna domanda appare suscettibile di venire accolta" (v. n. 173/2011, cit.).
Dunque, il ricorso, mancando l'allegazione della stessa fattispecie minima sussumibile nello standard del tipo di tutela domandata, non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI